

310. SANITA' PUBBLICA
R) Servizio sanitario nazionale

D.M. 31-10-1991

Approvazione dell'elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262.

D.M. 31 ottobre 1991 ⁽¹⁾.

Approvazione dell'elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162](#), concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la direttiva CEE/75/362 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva CEE/75/363 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico;

Vista la [legge 22 maggio 1978, n. 217](#), concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la direttiva CEE/82/76 che modifica le precitate direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;

Vista la direttiva n. 89/594/CEE che modifica tra l'altro le citate direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE;

Vista la [legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Visto il [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#), concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Preso atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del predetto [decreto legislativo n. 257 del 1991](#) con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità deve essere formato e aggiornato l'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;

Vista la [legge 9 maggio 1989, n. 168](#), istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la [legge 19 novembre 1990, n. 341](#), recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Udito il comitato consultivo medicina del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1991;

Decreta:

1. Per i fini di cui alle premesse è approvato il seguente elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee:

Area medica e delle specialità mediche:

malattie dell'apparato respiratorio;

medicina interna;

allergologia e immunologia clinica;

cardiologia;

dermatologia e venereologia;

ematologia;

endocrinologia e malattie del ricambio;

gastroenterologia;

malattie infettive;

medicina del lavoro;

medicina tropicale;

nefrologia;

reumatologia;

geriatria;

neurologia;

psichiatria;

neuropsichiatria infantile;

medicina fisica e riabilitazione;

pediatria;

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

chirurgia generale;

oftalmologia;

otorinolaringoiatria;

urologia;

chirurgia dell'apparato digerente;

chirurgia maxillo facciale;

chirurgia pediatrica;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

chirurgia toracica;

chirurgia vascolare;

cardiochirurgia;

neurochirurgia;

ginecologia ed ostetricia;

ortopedia e traumatologia;

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

anatomia patologica;

medicina nucleare;

microbiologia e virologia;

radiodiagnostica;

radioterapia;

biochimica clinica;

patologia clinica;

anestesia e rianimazione;

farmacologia ⁽²⁾.

⁽²⁾ L'elenco delle scuole di specializzazione è stato così sostituito, a decorrere dall'anno accademico 1993-94, dall'art. 1, [D.M. 30 ottobre 1993](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278). L'art. 2 dello stesso decreto ha inoltre disposto che, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale sono confermate, ai sensi dell'art. 8 del [decreto legislativo n. 257 del 1991](#), le seguenti scuole di specializzazione:

oncologia;

medicina legale;

igiene e medicina preventiva.

Successivamente il [D.M. 25 novembre 1994](#) (Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295) ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 1994-95, all'elenco delle scuole di specializzazione di cui al suddetto articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

medicina dello sport;

genetica medica;

tossicologia medica;

scienza dell'alimentazione.

Il [D.M. 11 febbraio 1999](#) (Gazz. Uff. 26 febbraio 1999, n. 47) ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui sopra, sono aggiunte le seguenti:

audiologia e foniatria;

neurofisiopatologia;

psicologia clinica.

Il [D.M. 9 marzo 2000](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2000, n. 66) ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui sopra è aggiunta la seguente:

medicina di comunità.